

Relazione tecnica

PARTE I

Sezione I

Titolo I**Risultati differenziali del bilancio dello stato****Art. 1****Risultati differenziali del bilancio dello Stato**

I saldi sono riportati nell'allegato 1 al disegno di legge.

TITOLO II**MISURE PER LA CRESCITA****CAPO I****Riduzione della pressione fiscale****Art. 2****Sterilizzazione clausole IVA**

Comma 1 La disposizione in esame prevede la totale sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA previsti per l'anno 2018 dall'articolo 1, comma 718 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) così come modificato, da ultimo, dall'articolo 9, comma 1 del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50 e una parziale sterilizzazione per il 2019. Si evidenzia che l'articolo 5 del D.L. n. 148/2017 ha già previsto una parziale sterilizzazione stabilendo per il 2018 la riduzione dell'aumento dell'aliquota ridotta con il passaggio dal 10% all'11,14% in luogo dell'11,50% previsto.

La Legge di Stabilità 2015, come modificata dal D.L. n. 50/2017, prevede i seguenti incrementi di aliquota IVA a cui sono stati ascritti gli effetti finanziari indicati in tabella:

Legge di Stabilità 2015	2018	2019	2020	2021
Aliquota IVA ridotta: - nel 2018 incremento dal 10% all'11,5% - nel 2019 incremento dal 11,5% al 12% - dal 2020 incremento dal 12% al 13%	3.478,50	4.638,00	6.957	6.957
Aliquota IVA ordinaria: - nel 2018 incremento dal 22% al 25% - nel 2019 incremento dal 25% al 25,4% - nel 2020 riduzione dal 25,4% al 24,9% - dal 2021 è pari al 25%	12.264	13.899,00	11.855,00	12.263,80
Accise	0,00	350,00	350,00	350,00
Totale	15.742,50	18.887,00	19.162,00	19.570,80

in milioni di euro

Il D.L. n. 148/2017 è intervenuto riducendo l'aumento dell'aliquota IVA per il 2018 così come indicato nella tabella che segue, nella quale sono indicati anche gli effetti finanziari ascritti. Inoltre, con la stessa disposizione, si prevede anche una parziale sterilizzazione dell'aumento delle accise previsto nel 2019.

D.L. 148/2017	2018	2019	2020	2021
Aliquota IVA ridotta: - nel 2018 incremento dal 10% all'11,14% (anziché all'11,50%) - nel 2019 incremento dall'11,14% al 12%	-840	0,00	0,00	0,00

Oneri complessivi annui amministrazione lordo - milioni di euro	2016	2017	2018
Art. 1, comma 466, legge 208/2015		300	300
Art. 1, comma 365, lettera a), legge 232/2016 e DPCM attuativo 27 febbraio 2017			600
Dlb 2018			900
Totale Stato		300	900

ni

PARTE II

Sezione II

I criteri adottati per le previsioni a legislazione vigente¹

I criteri adottati per le previsioni a legislazione vigente sono illustrati sinteticamente di seguito, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 21 della legge n. 196 del 2009.

Si precisa che dal 2017 sono incluse nei saldi del bilancio dello Stato le voci di entrata e di spesa relative alle regolazioni contabili e debitorie. Tali voci troveranno esplicitazione, ai fini del raccordo con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica nella nota tecnico illustrativa al disegno di legge di bilancio.

Entrate

Per la previsione delle entrate, il criterio della legislazione vigente è stato applicato valutando l'ammontare dei proventi tributari (titolo I) e non tributari (titoli II e III) con riferimento alle disposizioni che la normativa in vigore prevede direttamente operanti per il 2018 e per gli anni successivi.

Per le entrate di natura tributaria, e in particolare quelle derivanti dall'attività ordinaria di gestione, le previsioni tendenziali sono in linea con quelle contenute nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza.

Infatti, la scansione temporale della programmazione individua nel Documento di economia e finanza e nella successiva Nota di Aggiornamento al DEF il punto di partenza per le stime dell'anno corrente e di quelle per il triennio successivo. Le previsioni dell'anno di presentazione del predetto Documento, e della successiva Nota di Aggiornamento, utilizzano come dati di base quelli relativi all'anno precedente. I dati sono proiettati per gli anni successivi sulla base delle previsioni delle variabili macroeconomiche. Vengono inclusi, inoltre, gli effetti delle manovre di finanza pubblica introdotte in corso d'anno.

L'elaborazione delle entrate tributarie per il Bilancio dello Stato viene effettuata attraverso un modello di previsione che assume come unità elementare il capitolo/articolo di bilancio, fornendo le previsioni delle entrate tributarie per i singoli tributi.

Le stime sono state elaborate operando una distinzione tra l'anno corrente e gli anni successivi. Tale distinzione deriva dal fatto che, per l'anno in corso, la revisione delle stime contenute nel Documento di economia e finanza si basa sul monitoraggio dell'andamento delle entrate e sulla conseguente proiezione su base annua del gettito registrato. In questo modo, l'anno in corso diventa l'anno base per la previsione del triennio successivo; la revisione di quest'ultimo è poi determinata anche sulla base del nuovo quadro macroeconomico e degli effetti delle manovre fiscali.

Le previsioni delle entrate tributarie per il bilancio dello Stato sono costruite:
con riferimento all'anno in corso:

- sulla base del monitoraggio dell'andamento del gettito dei singoli tributi (capitoli del articoli di bilancio), con riferimento particolare alle imposte autoliquidate (IRPEF, IRES), alle altre imposte dirette, con scadenze predeterminate di versamento, e a quelle indirette versate mensilmente;
- elaborando una proiezione dei gettiti sull'intero anno anche in relazione all'entità dei versamenti rateizzati in sede di autoliquidazione;
- considerando i fattori legislativi intervenuti nell'anno i cui effetti si riflettono sul livello delle entrate tributarie dell'esercizio finanziario corrente;
con riferimento agli anni successivi:
- calcolando l'effetto base, ossia l'impatto dell'eventuale variazione risultante dall'elaborazione della proiezione dell'anno corrente sugli anni successivi;
- tenendo conto dei nuovi andamenti macroeconomici tendenziali;

¹ Indicazioni sulla predisposizione del disegno di legge di bilancio sono fornite nella circolare n. 23 della Ragioneria generale dello Stato del 16 giugno 2017, concernente le Previsioni di bilancio per l'anno 2018 e per il triennio 2018 - 2020 e Budget per il triennio 2018 - 2020 nonché le proposte per la manovra 2018.

- considerando gli effetti correlati a provvedimenti legislativi intervenuti successivamente alle previsioni già formulate nell'ultimo documento di finanza pubblica presentato al Parlamento.

Le previsioni di entrata per il triennio 2018-2020 sono state, quindi, rielaborate rispetto a quelle contenute nel Documento di economia e finanza, per tener conto:

- degli aggiornamenti delle variabili del quadro macroeconomico;
- dell'andamento delle entrate monitorate nel corso del 2017.

Per quanto riguarda le entrate extra-tributarie e quelle da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione crediti, si tiene conto dei fattori che influenzano l'andamento delle singole voci. In particolare, per questa tipologia di entrate, le cui componenti sono fortemente eterogenee, le previsioni sono elaborate tenendo conto dei risultati registrati nell'ultimo anno di consuntivo, dell'andamento degli incassi effettivi realizzati nell'anno in corso, nonché degli effetti derivanti da specifiche disposizioni previste dalla legislazione vigente al momento della formulazione delle previsioni.

La struttura classificatoria delle entrate è stata operata in ossequio a quella prevista dalla legge n.196 del 2009 ed è sostanzialmente in linea con quella adottata per il bilancio 2017. La nota integrativa dello stato di previsione dell'entrata è corredata dallo schema sintetico di classificazione economica delle entrate del bilancio dello Stato, definito in base alle classificazioni adottate per costruzione dei conti del settore della pubblica amministrazione secondo i criteri di contabilità nazionale.

Spese

Per le spese, la previsione considera l'evoluzione dello scenario macroeconomico riportato nella Nota di aggiornamento al DEF e gli effetti finanziari attesi, per il triennio di previsione considerato, delle disposizioni legislative adottate nel 2017 e negli esercizi precedenti.

La definizione degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente è tiene conto della tipologia e della natura della spesa.

Per le spese cosiddette di **oneri inderogabili** (ossia quelle relative a particolari finalità espressamente elencate dalla legge: pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, interessi passivi, obblighi comunitari ed internazionali, ammortamento di mutui, nonché quelle la cui determinazione è vincolata a particolari meccanismi che autonomamente ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi²), la quantificazione degli stanziamenti di bilancio è definita in relazione all'andamento atteso delle determinanti della spesa (ad esempio, variabili demografiche, numerosità dei beneficiari di particolari trattamenti previsti dalla legge, ecc.), dati i parametri e i meccanismi indicati dalla sottostante disposizione normativa. La definizione degli stanziamenti di bilancio per questa tipologia di spese considera inoltre le informazioni disponibili più recenti rilevate attraverso il monitoraggio dell'evoluzione delle stesse uscite.

In particolare, tra questa tipologia di uscite, per le **spese per redditi da lavoro dipendente** la previsione tiene conto della evoluzione della consistenza dei dipendenti pubblici, considerata la legislazione vigente in materia di turn-over e delle nuove assunzioni autorizzate per il triennio di riferimento, e delle componenti retributive da corrispondere in relazione alla normativa contrattuale prevista per i diversi comparti, ivi compresa la componente connessa all'indennità di vacanza contrattuale. Gli stanziamenti considerano, oltre alla componente dei contributi previdenziali e assistenziali, anche le risorse legate alla **contribuzione aggiuntiva**, commisurata ad una aliquota del 16 per cento, fissata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche

² Articolo 21, comma 5, lettera a) legge n. 196 del 2009, così come sostituito dall'art.1 comma 1, lettera e) decreto legislativo n.90/2017.

sociali, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, del 12 luglio 2000, quale contributo al fabbisogno delle gestioni previdenziali del settore del pubblico impiego.

Relativamente alla **spesa per interessi**, la previsione risente della consistenza e della struttura del debito per scadenze, dell'evoluzione dei tassi di interesse attesi sui mercati e degli andamenti tendenziali del fabbisogno di cassa delle amministrazioni pubbliche. Più specificamente, nella formulazione della previsione a legislazione vigente si è tenuto conto:

- con riferimento alla struttura del debito, delle emissioni di titoli effettuate nel primo semestre 2017 e di quelle programmate per il secondo semestre e per i successivi esercizi finanziari;
- con riferimento all'evoluzione dei tassi, delle ipotesi contenute nel Documento di economia e finanza 2017 e nella relativa Nota di aggiornamento.

Tra gli oneri inderogabili rientrano i **trasferimenti a Enti Previdenziali**. Concorrono a determinare il livello dei trasferimenti i provvedimenti legislativi che hanno inciso sulle prestazioni erogate dagli Enti, il cui ammontare è determinato in coerenza con le valutazioni effettuate nelle relative relazioni tecniche. Detti trasferimenti si riferiscono, nella loro quasi totalità, a spese di natura assistenziale poste a carico dello Stato da disposizioni di legge. Questi, di norma, vanno a regolare prestazioni già erogate dagli Enti Previdenziali in anni precedenti, rilevate sulla base dei rendiconti presentati dagli Enti stessi che certificano la spesa effettivamente sostenuta. Può accadere di operare compensazioni tra voci di spesa in relazione all'effettivo andamento delle prestazioni erogate.

Tra i trasferimenti agli Enti Previdenziali, vanno evidenziati quelli relativi all'**anticipazione di bilancio a favore dell'INPS**, finalizzata alla copertura del fabbisogno di cassa eccedente le risorse che l'Ente riceve attraverso i contributi sociali versati dai lavoratori e dai datori di lavoro al netto dei trasferimenti dello Stato. Lo stanziamento disposto con il disegno di legge di bilancio è valutato sulla base dell'evoluzione della spesa erogata dall'INPS in relazione all'andamento stimato delle componenti demografiche aventi diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali disposte dalla legge.

In questo ambito, a differenza degli esercizi precedenti, in conseguenza della riforma di bilancio adottata nel corso del 2017 e della nuova natura "sostanziale" del disegno di legge di bilancio, gli adeguamenti al tasso di inflazione dei trattamenti pensionistici previsti dalle disposizioni vigenti sono stati disposti, a legislazione vigente, attraverso una rimodulazione delle dotazioni di bilancio destinate a coprire gli adeguamenti e le altre anticipazioni. In precedenza, tali adeguamenti erano disposti con un apposito articolo della legge di stabilità. Si tratta in questo caso di regolazioni meramente quantitative che la nuova legge contabile rinvia alla legge di bilancio.

Il bilancio dello Stato concorre al **finanziamento del Servizio sanitario nazionale**, il cui livello rappresenta l'ammontare di risorse idonee a garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza e di appropriatezza. La dotazione del Fondo è stabilita dalla legge³ ed è finanziata da diverse fonti. Tra queste:

- 1) il gettito dell'IRAP ad aliquota standard, al netto della componente destinata, ai sensi della legislazione vigente, al finanziamento di funzioni extra-sanitarie;
- 2) il gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF ad aliquota standard;
- 3) la compartecipazione delle regioni a statuto speciale. A legislazione vigente le autonomie speciali compartecipano al finanziamento per la quota di fabbisogno residuale (data dal

³ Il livello del finanziamento viene ripartito fra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei fabbisogni standard che sono essenzialmente legati alla popolazione residente (in parte secondo il valore assoluto e in parte secondo il valore ponderato per classi di età per tenere conto dei profili di consumo sanitario). Livelli di spesa sanitaria regionale superiori rispetto a quelli compatibili con il livello del finanziamento complessivo fissato dalla legge e con i fabbisogni standard regionali conseguentemente individuati, restano a carico dei singoli bilanci regionali.

fabbisogno finanziario sanitario, al netto dei gettiti di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF), con esclusione della Regione Sicilia.

La componente a carico del bilancio dello Stato è commisurata, a legislazione vigente:

1) alla compartecipazione delle regioni all'IVA, al netto della componente destinata al finanziamento di funzioni extra-sanitarie ai sensi della legislazione vigente (tale fonte è destinata alle regioni a statuto speciale);

2) all'ammontare di risorse necessarie a dare copertura al fabbisogno finanziario sanitario residuo della Regione Siciliana che non trova copertura nell'IRAP, nell'addizionale regionale all'IRPEF e nella compartecipazione regionale, nonché a soddisfare le quote vincolate nell'ambito del finanziamento sanitario complessivo a specifiche finalità (per esempio obiettivi di piano sanitario nazionale, finanziamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, medicina penitenziaria, etc.), attraverso lo stanziamento del fondo sanitario nazionale;

3) all'eventuale ammontare di risorse occorrenti per la dotazione del fondo di garanzia per le regioni a statuto ordinario e la regione Siciliana diretto a coprire l'eventuale deficit di gettiti fiscali effettivi rispetto ai gettiti stimati in considerazione del fatto che i gettiti di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF sono necessariamente stimati nel singolo anno di riferimento, (nel caso di gettiti effettivi superiori ai gettiti stimati, è previsto un recupero operato dallo Stato a carico delle regioni).

Per la spesa relativa ai **trasferimenti agli Enti locali**, la dotazione del fondo di solidarietà comunale è determinata prendendo a riferimento i trasferimenti erariali a favore dei comuni - che nell'anno 2011, per effetto del decreto legislativo n. 23/2011, sono stati oggetto di fiscalizzazione -, tenuto conto delle successive manovre di revisione della spesa che hanno interessato i comuni negli anni successivi, nonché degli effetti sulle entrate comunali connessi alle diverse modifiche del quadro normativo che disciplina l'imposizione immobiliare.

Per la parte relativa ai **trasferimenti alle regioni**, gli stanziamenti sono definiti in relazione a quanto previsto dalla normativa vigente per i diversi ambiti in cui lo Stato è chiamato al concorso delle spese sostenute da tali Enti in relazione ai livelli di servizio minimi richiesti agli stessi (ad esempio, per i trasferimenti riguardanti il diritto allo studio, i libri di testo e le politiche sociali).

Con riferimento al criterio di determinazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, si rappresenta che tale Fondo è stato ormai determinato in misura fissa ai sensi dell'articolo 27, comma 1 del decreto-legge n. 50 del 2017.

Gli stanziamenti riguardanti i trasferimenti alle Autonomie speciali sono determinati sulla base dei dati più aggiornati del Dipartimento delle Finanze (Struttura di gestione, Monopoli e Dogane) riguardanti i tributi erariali spettanti statutariamente e delle previsioni DEF riguardanti gli andamenti di tali tributi.

Con riferimento alle risorse per i **trasferimenti alle imprese pubbliche** (tra le altre, ANAS, Ferrovie e Poste), gli stanziamenti di bilancio sono definiti in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dei servizi e delle opere infrastrutturali richieste alle imprese con i rispettivi contratti di servizio (per la parte corrente) e contratti di programma (per il conto capitale).

Gli stanziamenti di bilancio relativi alle **spese di fattore legislativo** sono stabiliti, nella dimensione finanziaria e nel termine temporale, dalle disposizioni vigenti al momento della predisposizione del disegno di legge di bilancio. Questa tipologia di stanziamenti trova allocazione nell'ambito di tutte le voci del bilancio in particolare quello in c/capitale in relazione alla previsione della legge autorizzativa. Per queste spese, al fine di rendere maggiormente efficiente l'allocazione delle risorse di bilancio e di commisurare le dotazioni finanziarie alle effettive esigenze delle amministrazioni, la recente riforma del bilancio ha previsto un ampliamento della flessibilità in formazione. I fattori legislativi, infatti, possono essere rimodulati in via compensativa (orizzontalmente e verticalmente) da ciascuna amministrazione, ai sensi dell'articolo 23 comma 3 della legge n.196/2009, nell'ambito del proprio stato di previsione, rimanendo precluso - al fine di preservare la qualità della spesa - l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Le spese di **adeguamento al fabbisogno**, infine, sono quantificate, nell'ipotesi di invarianza dei servizi resi e delle prestazioni effettuate, tenendo conto delle effettive esigenze delle amministrazioni e delle informazioni più recenti disponibili dal monitoraggio degli effettivi andamenti di tali spese per l'esercizio in corso al momento della formulazione delle previsioni.

Tra le ulteriori innovazioni disposte con la riforma della legge di contabilità in materia di flessibilità di bilancio, è prevista la possibilità⁴ di adeguare, per le autorizzazioni di spesa, le dotazioni di competenza di ciascun anno al cronoprogramma dei pagamenti, fermo restando l'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalle leggi in vigore.

Anche per la cassa le previsioni sono formulate attraverso la predisposizione del citato piano finanziario dei pagamenti (**cronoprogramma**), il quale contiene dettagliate indicazioni sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento. La dotazione di cassa dei capitoli di bilancio considera, inoltre, la consistenza di residui passivi e il relativo presumibile tasso di smaltimento e le giacenze di eventuali conti di tesoreria collegati ai singoli capitoli.

Le previsioni considerano, inoltre, la facoltà concessa alle amministrazioni con la nuova disciplina di bilancio di disporre la reiscrizione nella competenza degli esercizi successivi delle partite debitorie iscritte nel Conto del patrimonio quali residui passivi perenti, a seguito della loro eliminazione con la procedura di riaccertamento annuale e nei limiti delle compatibilità con i saldi di finanza pubblica⁵. Inoltre, per gli stanziamenti relativi ad autorizzazioni di spese pluriennali non aventi carattere permanente e non impegnati alla chiusura dell'esercizio è prevista, oltre alla possibilità di conservare le risorse attraverso i residui di stanziamento, anche quella di richiedere con il disegno di legge di bilancio, dopo il giudizio di parificazione della Corte dei conti, la reiscrizione nella competenza degli esercizi successivi⁶. Complessivamente nel triennio le reiscrizioni di residui passivi perenti hanno determinato un incremento degli stanziamenti a legislazione vigente pari a circa 450 milioni di euro annui nel periodo 2018-2020, in linea con quanto già scontato nelle previsioni a legislazione vigente del Documento e di economia e finanza e della relativa Nota di aggiornamento.

Sintesi degli effetti delle riprogrammazioni e variazioni quantitative

L'art. 21, comma 12-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, prevede, tra l'altro, che nella presente relazione tecnica sia allegato, a fini conoscitivi, un prospetto riassuntivo degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dalle riprogrammazioni e dalle variazioni quantitative (de-finanziamenti e rifinanziamenti) disposte nella seconda sezione della legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della medesima legge 196.

Si tratta della parte della manovra che non necessita di innovazioni legislative, relativamente a:

4 Articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 196/2009, comma inserito dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 93/2017.

5 Cfr. art 34-ter comma 5 della legge n.196/2009 prevede che, annualmente, successivamente al giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti ai residui passivi perenti eliminati dal Conto del patrimonio possono essere reiscritte, del tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate

6 Cfr. art. 34-bis comma 3 della legge n. 196/2009 che ridefinisce e innova la disciplina della conservazione degli stanziamenti di bilancio delle spese in conto capitale.

- rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti di bilancio, per un periodo temporale anche pluriennale, relativi ad autorizzazioni di spesa, ai sensi dell'art. 23, comma 3, lettera b) della legge 196/2009 (inglobando di fatto i contenuti delle preesistenti tabelle C, D, E della legge di stabilità);
- risorse per soddisfare eventuali esigenze indifferibili.

Non sono ricomprese nel suddetto prospetto, in quanto già considerate a legislazione vigente, le rimodulazioni pluriennali delle leggi di spesa in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti e le rimodulazioni compensative nell'anno delle dotazioni finanziarie relative ad autorizzazioni di spesa; proposte entrambe nel rispetto del limite di spesa complessivo previsto dalla legge, (art. 23, comma 3, lettera a) della legge 196/2009).

Ai sensi dell'articolo 23, comma 3-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196 di tali rimodulazioni già considerate a legislazione vigente è data apposita evidenza, oltre che nelle apposite colonne del bilancio da deliberare, anche nella relazione illustrativa al presente disegno di legge. Ai sensi dell'art. 23, comma 3-bis, della legge 196/2009, sono altresì incluse nella legislazione vigente le cosiddette regolazioni meramente quantitative la cui quantificazione è rinviata alla legge di bilancio da leggi vigenti.

Ciò premesso, si riporta a seguire il prospetto riassuntivo, in milioni di euro, degli effetti derivanti dalle riprogrammazioni e dalle altre variazioni quantitative disposte nella seconda sezione della legge di bilancio, comprensive delle riduzioni disposte quale contributo dei Ministeri alla manovra di finanza pubblica (spending review), che concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 2017, ai sensi dell'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

SEZIONE II - RIFINANZIAMENTI		2018	2019	2020	ANNI SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE
Nuovo bando periferie	c	60,0	100,0	150,0	240,0	2021
Politiche giovanili	c	3,0	3,0	3,0	3,0	A DECORRERE
Pari opportunità	c	5,0	5,0	5,0	5,0	A DECORRERE
Violenza sulle donne	c	20,0	20,0	20,0	20,0	A DECORRERE
Tratta	c	15,0	15,0	15,0	15,0	A DECORRERE
Pedofilia	c	2,5	2,5	2,5	2,5	A DECORRERE
Adozioni	c	10,0	10,0	10,0	10,0	A DECORRERE
Garante per l'infanzia e l'adolescenza	c	1,0	1,0	1,0	1,0	A DECORRERE
Anziani e disabili	c	3,0	3,0	3,0	3,0	A DECORRERE
Fondo assunzioni Amministrazioni centrali	c	15,0	80,0	100,0	100,0	A DECORRERE
Manutenzione strutture e sicurezza nelle strutture penitenziarie	c	5,0	10,0	20,0	20,0	A DECORRERE
Rifinanziamento della legge "Smuraglia" sul lavoro dei detenuti	c	5,0	5,0	5,0	5,0	A DECORRERE
Fondo miglioramento qualità dell'aria	k	10,0	10,0	0,0	0,0	2019
Incremento del Fondo solidarietà nazionale - interventi indennizzatori (ex ante). Dlgs 102/2004, art. 1, c. 3, lett. a) Incentivi assicurativi.	k	5,0	20,0	20,0	20,0	A DECORRERE
Rifinanziamento edilizia sanitaria	k	0,0	0,0	1000,0	2000,0	2022
Missioni internazionali	c	900,0	900,0	0,0	0,0	2019
Forestali Calabria	k	130,0	130,0	0,0	0,0	2019
FSC - Fondo sviluppo e coesione - Programmazione 2014/2020	k	0,0	0,0	0,0	5000,0	2025
Vigilanza sulle società cooperative e loro consorzi	c	2,0	4,0	4,0	4,0	A DECORRERE
Promozione "Made in Italy"	k	130,0	50,0	50,0	0,0	2020
Fondo Africa	c	30,0	50,0	0,0	0,0	2019
Immigrazione (CIE)	c	50,0	100,0	0,0	0,0	2019
Rifinanziamento L. 499/99	k	15,0	0,0	0,0	0,0	2018
Bonus cultura diciottenni	c	290,0	290,0	0,0	0,0	2019
Attività di sorveglianza sismica e vulcanica sul territorio nazionale	k	0,0	0,0	5,0	5,0	A DECORRERE
Prepensionamenti istituzioni creditizie	c	0,0	39,0	21,0	0,0	2020
Ciechi ed ipovedenti (contributi Irifor, Irerfop, ANPVI, Scuola cani guida, Polo tattile, BrailleOnlus Catania, CERVI)	c	3,0	3,0	3,0	3,0	A DECORRERE
Rifinanziamento Fondo vittime reati intenzionali e violenti	c	7,4	7,4	7,4	7,4	A DECORRERE
Finanziamento Strutture di supporto al commissario Sisma	c	2,0	0,0	0,0	0,0	2018
Ricostruzione pubblica sisma 2016	k	0,0	0,0	0,0	1000,0	2022
Altri fondi	c	0,0	50,0	50,0	50,0	2021
Mantenimento in esercizio mezzi difesa	c	25,0	25,0	25,0	50,0	A DECORRERE
Finanziamento del Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) e della riserva operativa di KFOR (ORF btg).	c	12,2	12,6	0,0	0,0	2019
Finanziamento del Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) e della riserva operativa di KFOR (ORF btg).	k	0,8	0,4	0,0	0,0	2019
TOTALE PARTE CORRENTE	c	1.466,1	1.735,5	444,9	538,9	
TOTALE CONTO CAPITALE	k	290,8	210,4	1.075,0	8.025,0	
TOTALE RIFINANZIAMENTI		1.756,9	1.945,9	1.519,9	8.563,9	

SEZIONE II - RIPROGRAMMAZIONI		2018	2019	2020	ANNI SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE
FSC - Fondo Sviluppo e Coesione	k	1.000,0	1.500,0	1.200,0	-3.700,0	2025
Trasferimenti FS	k	-1.000,0	950,0	-1.150,0	1.200,0	2022
Ricostruzione pubblica sisma 2016	k	-50,0	-50,0	0,0	100,0	2022
F.do investimenti, c. 140. - Manutenzioni straordinarie	k	-12,0	-21,0	-5,0	38,0	2031
F.do investimenti, c. 140. Edilizia pubblica	k	12,0	21,0	5,0	-38,0	2031
TOTALE PARTE CORRENTE	c	0,0	0,0	0,0	0,0	
TOTALE CONTO CAPITALE	k	-50,0	2.400,0	50,0	-2.400,0	
TOTALE RIPROGRAMMAZIONI		-50,0	2.400,0	50,0	-2.400,0	
SEZIONE II - DEFINAZIAMENTI		2018	2019	2020	ANNI SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE
Spese Funzionamento del commissario straordinario per la ricostruzione (finanzia strutture supporto)	c	-2,0	0,0	0,0	0,0	2018
Riduzioni Ministeri	c	-1.185,5	-1.150,8	-1.148,2	-1.148,2	A DECORRERE
Riduzioni Ministeri	k	-258,3	-139,1	-156,7	-156,7	A DECORRERE
Fondo occupazione (Copertura APE e RITA)	c	-75,5	-53,7	-87,6	-17,8	A DECORRERE
Fondo occupazione	c	-262,1	-135,0	-93,3	-2,0	A DECORRERE
Erasmus. (Copertura Fondo politiche attive del lavoro)	c	-2,0	-2,0	-2,0	-6,0	2023
Fondo Esigenze Indifferibili	c	-600,0	0,0	0,0	0,0	2018
Manovra compensativa Mise e Miur sez. I	k	-135,0	-65,0	-80,0	-270,0	2029
Prepensionamenti istituzioni creditizie	c	-49,0	0,0	0,0	0,0	2018
Funzionamento sedi estere	c	-2,0	0,0	0,0	0,0	2018
Agevolazioni fiscali per gli utenti del Trasporto pubblico locale (TPL)	c	0,0	-58,0	-58,0	-58,0	A DECORRERE
Trasferimenti FS	k	-420,0	0,0	0,0	0,0	2018
TOTALE PARTE CORRENTE	c	-2.178,1	-1.399,5	-1.389,1	-1.232,0	
TOTALE CONTO CAPITALE	k	-813,3	-204,1	-236,7	-426,7	
TOTALE DEFINAZIAMENTI		-2.991,4	-1.603,7	-1.625,7	-1.658,6	

Il prospetto riepilogativo degli effetti della sezione II include, riepilogati in apposita voce, anche i risparmi di spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, considerati nel loro complesso.

Tali misure derivano, come detto, dalla formulazione di obiettivi di risparmio assegnato a ciascun Ministero ai sensi dell'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al raggiungimento dei quali concorrono anche talune norme specifiche incluse nella sezione I (articolo 59).

In particolare, i suddetti riflessi finanziari complessivi per le Amministrazioni centrali dello Stato per il triennio 2018-2020, rispettivamente registrati nella sezione I e nella sezione II, possono essere così riepilogati:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno-Indebitamento netto		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
TOTALE COMPLESSIVO	1.483,2	1.325,4	1.339,8	1.001,2	1.005,8	1.008,4
<i>di cui Sezione I</i>	39,4	35,4	35,0	39,4	35,4	35,0
<i>di cui Sezione II</i>	1.443,8	1.290,0	1.304,8	961,8	970,4	973,4

Per quanto riguarda l'analisi degli effetti delle misure di risparmio si fa rinvio alle relazioni tecniche della sezione I (articolo 59) ed alla tabella che espone per ciascun Ministero l'ammontare dei risparmi complessivamente conseguiti, distinti tra misure di entrata e spesa, con l'indicazione della sezione del disegno di legge di bilancio attraverso cui sono state attuate le relative variazioni di bilancio.

Con riferimento al triennio 2018-2020, le riduzioni di spesa complessivamente disposte nell'ambito della sezione seconda ammontano a 2.991,4 milioni di euro nell'anno 2018, a 1.603,7 milioni di euro nell'anno 2019, a 1.625,7 milioni di euro nell'anno 2020, di cui una parte, pari a 1.447,6 milioni di euro nell'anno 2018, a 313,7 milioni di euro nell'anno 2019, e a 320 milioni di euro nell'anno 2020 viene utilizzata per la copertura di degli interventi previsti in manovra.

A seguire si riporta una tabella riepilogativa degli effetti complessivi della sezione II (in milioni di euro) suddivisi per categoria economica.

Titolo	Categoria	Riduzioni spesa ministeri (spending review)			Altre riduzioni di spesa			Rifinanziamenti			Riprogrammazioni			TOTALE EFFETTI SEZIONE II		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
TITOLO I - SPESE CORRENTI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	-1,6	-1,6	-1,6	0,0	0,0	0,0	15,8	80,0	100,0	0,0	0,0	0,0	14,2	78,4	98,4
	CONSUMI INTERMEDI	-187,5	-182,9	-180,0	-2,0	0,0	0,0	44,4	51,6	49,0	0,0	0,0	0,0	-145,1	-131,3	-131,0
	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	-278,8	-262,6	-257,0	-390,6	-248,7	-240,9	126,0	204,0	236,0	0,0	0,0	0,0	-543,4	-307,3	-261,9
	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	-21,5	-24,1	-25,5	0,0	0,0	0,0	342,5	392,5	2,5	0,0	0,0	0,0	321,0	368,4	-23,0
	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	-44,3	-131,5	-131,0	0,0	0,0	0,0	7,4	7,4	7,4	0,0	0,0	0,0	-36,9	-124,1	-123,6
	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	-0,5	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	30,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,5	49,7	-0,3
	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	-400,0	-400,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	-400,0	-400,0
	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0
	ALTRE USCITE CORRENTI	-201,3	-147,8	-152,7	-600,0	0,0	0,0	900,0	950,0	50,0	0,0	0,0	0,0	98,8	802,2	-102,7
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,4	0,0	12,0	21,0	5,0	12,8	21,4	5,0
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	-244,8	-127,6	-149,2	0,0	0,0	0,0	285,0	190,0	1.055,0	938,0	1.429,0	1.195,0	978,2	1.491,4	2.100,8
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	-1,0	0,0	0,0	-420,0	0,0	0,0	5,0	20,0	20,0	-1.000,0	950,0	-1.150,0	-1.416,0	970,0	-1.130,0
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	-3,0	-2,5	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	-2,5	-2,5
	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	-9,5	-9,0	-5,0	-135,0	-65,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-144,5	-74,0	-85,0
	Totale complessivo	-1.443,8	-1.290,0	-1.304,8	-1.547,6	-313,7	-320,9	1.756,9	1.945,9	1.519,9	-50,0	2.400,0	50,0	-1.284,5	2.742,2	-55,8

Effetti finanziari del DL 148 del 2017

Le misure contenute nel provvedimento sono sostanzialmente neutrali sul saldo bilancio dello Stato, determinando un miglioramento di 7,7 milioni nel 2018, 4,6 milioni nel 2019 e 0,3 milioni nel 2020. In termini di indebitamento netto, tenuto conto dei diversi criteri di contabilizzazione delle

operazioni, è atteso un miglioramento di 9,7 milioni nel 2018 che aumenta a 95 milioni nel 2019 e a 90,7 milioni nel 2020.

Riepilogo effetti del DL 148/2017 (milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
INTERVENTI	2.633,7	543,6	343,8	1.433,7	543,6	343,8
MINORI ENTRATE	840,3	340,3	12,3	1.022,2	351,8	159,8
MAGGIORI SPESE	1.793,4	203,3	331,5	411,5	191,8	184,0
- correnti	930,9	203,3	331,5	149,0	191,8	184,0
- capitali	862,5	0,0	0,0	262,5	0,0	0,0
COPERTURE	2.641,4	548,2	344,2	1.443,4	638,6	434,5
MAGGIORI ENTRATE	2.106,0	160,7	57,7	1.054,2	449,5	233,3
MINORI SPESE	535,4	387,5	286,5	389,2	189,1	201,3
- correnti	535,4	387,5	286,5	300,4	189,1	201,3
- capitali	0,0	0,0	0,0	88,8	0,0	0,0
SALDO FINALE	7,7	4,6	0,3	9,7	95,0	90,7
VARIAZIONE NETTA ENTRATE	1.265,7	-179,6	45,4	32,0	97,6	73,4
VARIAZIONE NETTA SPESE	1.258,0	-184,3	45,0	22,3	2,6	-17,3
- <i>variazione netta spesa corrente</i>	395,5	-184,3	45,0	-151,4	2,6	-17,3
- <i>variazione netta spesa capitale</i>	862,5	0,0	0,0	173,7	0,0	0,0

Il provvedimento prevede, tra l'altro l'istituzione di fondo con una dotazione pari a 600 milioni per l'anno 2018 (senza effetti sull'indebitamento netto) e l'incremento del fondo per la riduzione della pressione fiscale per un importo di 130 milioni nel 2020. Le dotazioni di tali fondi sono ridotte con le disposizione recate dal disegno di legge di bilancio e utilizzate a copertura della manovra di finanza pubblica.

Approvazione stati di previsione

Articoli da 2 a 18

Si tratta delle norme di approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa e di altre norme formali aventi carattere gestionale riprodotte annualmente.

Elementi di informazione sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici

La tavola **Raccordo tra il SNF programmatico e il conto PA programmatico 2018-2020** rappresenta la coerenza tra i saldi programmatici riferiti al bilancio dello Stato e l'obiettivo programmatico definito nella nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017 deliberata dal Consiglio dei ministri il 23 Settembre 2017. Si tratta in sostanza del raccordo tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, quale risultante dal Quadro generale riassuntivo del DLB, e l'indebitamento netto dello Stato programmatico, ossia comprensivo degli effetti della manovra di finanza pubblica sul comparto Stato e del DL 148/2017, e tra questo e quello programmatico delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso.

La rappresentazione che viene data per il triennio 2018-2020 nella presente tavola⁷ **Raccordo tra il SNF programmatico e il conto PA programmatico** prevede l'illustrazione dei passaggi che, a partire dal disegno di legge di bilancio integrato, permettono di definire gli obiettivi programmatici in coerenza con quanto previsto dall'ordinamento europeo, per ciascuno degli anni del bilancio di previsione.

La tavola di raccordo tra SNF e indebitamento PA programmatico è organizzata in modo da esporre nelle righe i livelli delle previsioni relativi agli aggregati -entrate finali e spese finali- e ai corrispondenti saldi a essi applicabili. Le prime tre righe si riferiscono al bilancio dello Stato e le successive al conto del comparto Stato di contabilità nazionale e al conto PA.

I valori esposti nella **riga 1** ("Previsioni integrate" del "Bilancio dello Stato") per le entrate finali e per le spese finali sono quantificati in corrispondenza al disegno di legge di bilancio integrato che comprende le sezioni I e II come definite dall'art. 21 della legge n. 196/2009; va sottolineato che tali valori includono le regolazioni contabili e debitorie. Si evidenzia per il 2018 un saldo netto da finanziarie di competenza pari a 45 miliardi dovuto a entrate finali pari a 579 miliardi e spese finali pari a 624 miliardi; tali valori includono rispettivamente 32 miliardi per le entrate e 34 miliardi per la spesa dovuti a regolazioni contabili e debitorie. Nel 2019 il saldo netto da finanziare è pari a 25 miliardi (le entrate finali si attestano a 597 miliardi e le spese finali a 622 miliardi al lordo delle regolazioni contabili e debitorie che sono pari a 32 miliardi per le entrate e 34 miliardi per la spesa). Nel 2020 il saldo netto da finanziare è pari a 13 miliardi: le entrate finali si attestano a 613 miliardi e le spese finali a 626 miliardi; entrambi gli aggregati comprendono le regolazioni contabili e debitorie pari a 30 miliardi per le entrate e 32 miliardi per la spesa.

La **riga 2** ("Previsioni integrate del Bilancio dello Stato in SEC 2010"), espone l'effetto sulle entrate finali e sulle spese finali (e di conseguenza sul saldo netto da finanziare) determinato dal passaggio alle definizioni previste dal SEC 2010 (Regolamento UE 549/2013 relativo al Sistema europeo dei conti economici e nazionali). Infatti, nell'ammontare dei due aggregati, entrate finali e spese finali, sono inclusi gli effetti di riclassificazione che vengono operati sulle categorie economiche del bilancio dello Stato per definire le voci economiche delle entrate e della spesa secondo le regole dei conti nazionali. Nella costruzione del raccordo tra il bilancio dello Stato e conto economico dello Stato di contabilità nazionale sono considerati alcuni passaggi dovuti ai differenti schemi di classificazione e all'adozione di diversi principi contabili tra il bilancio dello Stato e la contabilità nazionale.

Si distingue, quindi, tra operazioni di natura finanziaria e operazioni di tipo economico (solo queste ultime rilevanti ai fini della costruzione dell'indebitamento netto), e si effettuano riclassificazioni nell'ambito delle operazioni di tipo economico da una voce ad un'altra, ad esempio da consumi

⁷ I dati riportati nella tavola sono espressi in miliardi. Questa modalità di presentazione potrebbe determinare la non corrispondenza di alcuni saldi rispetto alle componenti che li determinano per questioni di arrotondamenti; lo stesso potrebbe verificarsi rispetto alle tavole presenti in questa relazione tecnica e nella relazione illustrativa al DLB dove i valori sono espressi all'euro.

intermedi a investimenti e viceversa e da investimenti a contributi agli investimenti e viceversa. Inoltre viene data specifica evidenza a alcuni tipi di spese che nel bilancio dello Stato sono considerate come parti di altre categorie economiche mentre nel conto Stato di contabilità nazionale hanno rilevanza propria; si tratta, tipicamente, del caso delle prestazioni sociali, sia in denaro sia in natura, che sono parte dei trasferimenti alle famiglie e alle istituzioni sociali private all'interno delle spese correnti del bilancio dello Stato.

In sostanza, tali quantificazioni, pur rimanendo ancora legate alle valutazioni per competenza finanziaria tipiche del bilancio statale, permettono di delimitare le operazioni economiche utili a definire il conto dello Stato per le valutazioni di finanza pubblica ai fini dell'ordinamento europeo, in termini del SEC 2010. In generale si osserva sia per le entrate finali che per le spese finali un livello inferiore rispetto ai corrispondenti aggregati del bilancio dello Stato determinato principalmente dall'esclusione nelle definizioni delle voci economiche SEC 2010 di gran parte delle poste correttive e compensative, ivi incluse le regolazioni contabili e debitorie, sia per le entrate sia per le spese e per l'esclusione delle partite finanziarie. Le entrate finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano per il 2018 pari a 497 miliardi, inferiori di 82 miliardi alla corrispondente voce del bilancio dello Stato; le spese finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano per il 2018 pari a 542, inferiori di 82 miliardi alla corrispondente voce del bilancio. Nel 2019 le entrate finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano pari a 511 miliardi, inferiori di 86 miliardi alla corrispondente voce del bilancio; le spese finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano pari a 536, inferiori di 86 miliardi alla corrispondente voce del bilancio. Nel 2020 le entrate finali del bilancio finanziario riclassificato SEC 2010 risultano pari a 526 miliardi, inferiori di 87 miliardi alla corrispondente voce del bilancio; le spese finali del bilancio finanziario riclassificato SEC 2010 risultano pari a 539, inferiori di 87 miliardi alla corrispondente voce del bilancio.

Avendo definito il perimetro delle operazioni di entrata e di spesa rilevanti per la predisposizione del conto dello Stato di contabilità nazionale, il saldo di bilancio rappresentativo degli aggregati esaminati diviene l'indebitamento netto, anche se a questo stadio è ancora riferito a valutazioni basate sul bilancio finanziario.

La **riga 3**, infatti, esclude dagli aggregati di cui alla riga 2 le poste finanziarie, eliminando dalle entrate e dalle spese le partite finanziarie (corrispondenti alle categorie economiche 15 delle entrate - Rimborsi anticipazioni e crediti vari del Tesoro e 31 delle spese - Acquisizione attività finanziarie) permettendo così di calcolare l'indebitamento netto del bilancio integrato riclassificato per il SEC 2010 (43 miliardi di euro nel 2018, 24 miliardi di euro nel 2019 e 14 miliardi di euro nel 2020).

Nella **riga 4 "Raccordo per il passaggio al conto economico di CN"**, sono quantificate le rettifiche che vanno applicate ai dati della riga 3 - entrate finali e le spese finali del bilancio dello Stato riportate alle definizioni SEC 2010 al netto delle poste finanziarie - per definire gli aggregati del comparto Stato secondo il principio della competenza economica, momento di valorizzazione delle entrate e delle spese previsto dal SEC 2010. In tale passaggio sono compresi anche gli effetti dell'inclusione nel perimetro statale degli altri enti o organi a livello centrale che, pur avendo indipendenza contabile, consentono la rappresentazione complessiva dei poteri statali: esecutivo, legislativo, impositivo e di controllo. Si tratta degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, della presidenza del consiglio dei ministri e delle agenzie fiscali. L'inclusione di tali enti nel comparto Stato avviene con una procedura di consolidamento dei loro dati contabili con quelli del bilancio dello Stato attraverso l'eliminazione dei trasferimenti a loro erogati e considerando direttamente l'impatto stimato della loro spesa che, nel caso del raccordo effettuato in corrispondenza al rendiconto, considera direttamente i dati desumibili dai relativi bilanci.

Tale raccordo evidenzia, in generale, livelli più bassi degli aggregati rispetto a quelli del bilancio finanziario. Per il 2018 il livello delle entrate, nel passaggio al conto del comparto Stato SEC 2010,

è più basso di 38 miliardi e di 49 miliardi per le spese, determinando un effetto migliorativo sull'indebitamento netto, pari a 11 miliardi. Nel 2019 la riduzione delle entrate finali si attesta a 33 miliardi e quella delle spese a 38 miliardi; l'effetto migliorativo sull'indebitamento netto è pari a 5 miliardi. Infine, nel 2020, le entrate sono più basse di 33 miliardi, le spese di 41 miliardi e l'indebitamento ha un miglioramento di 8 miliardi.

La **riga 5**, denominata “Conto economico programmatico – Comparto Stato”, definisce le entrate finali e le spese finali del Conto del comparto Stato programmatico SEC 2010, a partire dai conti a legislazione vigente cui vengono applicate le disposizioni relative allo Stato previste nella manovra di finanza pubblica e nel DL 148/2017. L'indebitamento netto del conto economico del comparto Stato, saldo di riferimento valido a livello europeo, si attesta a 32 miliardi nel 2018 con un livello di entrate finali pari a 458 miliardi e spese finali di 490 miliardi, a 19 nel 2019 con un livello di entrate finali pari a 476 miliardi e spese finali di 495 miliardi e a 6 nel 2020 con un livello di entrate finali pari a 491 e di spese finali di 497 miliardi.

La **riga 6** (“Conto economico programmatico della Pubblica amministrazione”), espone per la pubblica amministrazione nel complesso, i valori delle entrate finali e delle spese finali comprensivi degli effetti della manovra e del DL 148/2017, applicata al quadro tendenziale. Il dettaglio dell'articolazione del conto nei tre sottosectori: amministrazioni centrali, amministrazioni locali, enti di previdenza che la compongono- viene poi esaminato negli approfondimenti contenuti nella Nota tecnico illustrativa, prevista dall'articolo 11, comma 9, della legge 196 del 2009.

Nel 2018, le entrate finali per la PA sono pari a 822 miliardi, le spese finali ammontano a 851 miliardi e l'indebitamento netto si attesta su 28 miliardi; nel 2019 le entrate finali sono pari a 850 miliardi, le spese finali ammontano a 866 e l'indebitamento si attesta su 16 miliardi; nel 2020 le entrate finali sono pari a 873 miliardi, le spese finali ammontano a 877 e l'indebitamento si attesta su 4 miliardi.

Raccordo tra il SNF programmatico e il conto PA programmatico 2018-2020

Raccordo tra il SNF Bilancio dello Stato - previsioni integrate e il conto PA programmatico 2018- Competenza (miliardi di euro)			Aggregati		Saldi di bilancio	
			Entrate finali	Spese finali	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO
1	BILANCIO DELLO STATO	Previsioni integrate 2018	579	624	-45	
2		SEC 2010- Previsioni integrate 2018	497	542	-45	
3		al netto delle poste finanziarie	496	539		-43
Raccordo per il passaggio al conto economico di CN						
4	CONTABILITA' NAZIONALE	Conto economico programmatico - Comparto Stato	458	490		-32
5		Conto economico programmatico - PA	822	851		-28
6						

Raccordo tra il SNF Bilancio dello Stato - previsioni integrate e il conto PA programmatico 2019- Competenza (miliardi di euro)			Aggregati		Saldi di bilancio	
			Entrate finali	Spese finali	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO
1	BILANCIO DELLO STATO	Previsioni integrate 2019	597	622	-25	
2		SEC 2010- Previsioni integrate 2019	511	536	-25	
3		al netto delle poste finanziarie	509	533		-24
Raccordo per il passaggio al conto economico di CN						
4	CONTABILITA' NAZIONALE	Conto economico programmatico - Comparto Stato	476	495		-19
5		Conto economico programmatico - PA	850	866		-16
6						

Raccordo tra il SNF Bilancio dello Stato - previsioni integrate e il conto PA programmatico 2020 - Competenza (miliardi di euro)			Aggregati		Saldi di bilancio	
			Entrate finali	Spese finali	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO
1	BILANCIO DELLO STATO	Previsioni integrate 2020	613	626	-13	
2		SEC 2010 - Previsioni integrate 2020	526	539	-13	
3		al netto delle poste finanziarie	525	539		-14
4	CONTABILITA' NAZIONALE	Raccordo per il passaggio al conto economico di CN	-33	-41		8
5		Conto economico programmatico - Comparto Stato	491	497		-6
6		Conto economico programmatico - PA	873	877		-4